



## CIMITERIALI - AGGIORNAMENTO DEL 9 GENNAIO 2026

### **ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE: LA LEGGE DI BILANCIO N.199/2025 HA MODIFICATO IL REGIO DECRETO N. 1265/1934**

Si informa che la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" - (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 - Suppl. Ordinario n. 42) con l'articolo 1 comma 911 ha introdotto alcune modifiche all'articolo 338 del Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934.

La modifica prevede che all'interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale (da individuarsi sulla base degli strumenti urbanistici comunali vigenti o in mancanza, prendendo in considerazione il perimetro esistente in via di fatto), il consiglio comunale possa dare esecuzione:

- alle previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002;
- alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell'impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;
- alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzare, in contiguità a interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell'impianto cimiteriale.

Quali condizioni per l'esecuzione di tali interventi sono richieste:

- il rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 42/2004;
- l'assenza di ragioni igienico-sanitarie ostative;
- il previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale.

Questo il testo dell'art.1 comma 911 della L.199/2025:

#### **ARTICOLO 1 COMMA 911 L.199/2025**

911. All'articolo 338 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo il quinto comma e' inserito il seguente: «All'interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, e nel rispetto delle disposizioni del codi-

ce dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il consiglio comunale puo' dare esecuzione, purche' non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale:

- a) alle previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002;
- b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell'impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;
- c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzare, in contiguita' a interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell'impianto cimiteriale».